

COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA CITTA' METROPOLITANA – CSV DI VENEZIA

**Art. 1 Denominazione e sede e durata**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Associazione del Terzo Settore denominata: **“Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana di Venezia – Csv di Venezia ODV”**, di seguito indifferentemente denominato **“CAVV-CSV di Venezia ODV”**.

L' Associazione non ha scopo di lucro ed opera nel territorio della Regione Veneto.

L' Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Venezia in via A.L. Muratori n. 3.

L' Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Venezia non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L' Associazione ha durata illimitata.

**Art. 2 Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**Art. 3 Principi e Finalità**

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

CAVV-CSV di Venezia ODV assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica, aconfessionale, apolitica e democratica.

L'associazione intende operare come Centro di Servizio per il Volontariato della Città Metropolitana di Venezia e adotta una Carta dei Servizi.

CAVV-CSV di Venezia ODV svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi le attività di cui al successivo articolo 4 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate agli enti associati;

CAVV-CSV di Venezia ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, coordina su sua iniziativa o a richiesta degli enti associati attività o iniziative di interesse comune, attraverso lo scambio di informazioni e buone pratiche, la co-progettazione e la co-gestione.

CAVV-CSV di Venezia ODV si ispira inoltre a principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, non discriminazione e pari opportunità, integrazione, pubblicità e trasparenza, di cui all'art. 63, c.3, del Codice del Terzo settore.

CAVV-CSV di Venezia ODV promuove le pratiche di trasparenza e accountability del Terzo settore e attiva processi di sostenibilità economica delle iniziative attraverso progettazione condivisa e pratiche innovative, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni del territorio e del mondo profit.

#### **Art. 4 Attività**

1 CAVV-CSV di Venezia ODV organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.

2. CAVV- CSV di Venezia ODV esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1 D.lgs. 117/17 :

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. A art. 5, c.1, D.lgs. 117/17)
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d art. 5, c.1, D.lgs. 117/17)
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f art. 5, c.1, D.lgs. 117/17)
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h art. 5, c.1, D.lgs. 117/17) ;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i art. 5, c.1, D.lgs. 117/17);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lett. j art. 5, c.1, D.lgs. 117/17)
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l art. 5, c.1, D.lgs. 117/17)
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore (lett. m art. 5, c.1, D.lgs. 117/17)
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n art. 5, c.1, D.lgs. 117/17)
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lett. o art. 5, c.1, D.lgs. 117/17)
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q art. 5, c.1, D.lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t art. 5, c.1, D.lgs. 117/17)
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v art. 5, c.1, D.lgs. 117/17);
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; (lett. y art. 5, c.1, D.lgs. 117/17);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z art. 5, c.1, D.lgs. 117/17).

3. In particolare, CAVV-CSV Venezia ODV, nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII del D.lgs. 117/17, svolge i seguenti servizi:

a) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzate a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzate a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) informazione e comunicazione, finalizzate a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) ricerca e documentazione, finalizzate a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) supporto tecnico-logistico, finalizzato a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

g) svolgimento di attività di controllo nei confronti degli associati ex art. 93, c. 5, del Codice del Terzo settore.

4. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

5. CAVV-CSV di Venezia qualora accreditata, avrà il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse a essa provenienti dal Fondo Unico Nazionale (di seguito, "FUN") nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

6. CAVV-CSV di Venezia può finanziare, sulla base di fondi diversi da quelli provenienti dal FUN, progetti

coerenti con le finalità e le attività dell'associazione presentati da organizzazioni di volontariato o da altri enti del Terzo settore.

7. CAVV-CSV di Venezia può creare reti e collaborazioni con altri CSV e con enti del Terzo settore, amministrazioni pubbliche ed altri enti privati che abbiano finalità ad essa analoghe o affini, anche attivando intese e convenzioni.

8. CAVV-CSV di Venezia inoltre, per poter perseguire pienamente le finalità istituzionali, può dotarsi di ogni struttura o strumento utile e adeguato, comprese strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altre imprese o enti.

### **Art. 5 – Soci**

Possono aderire al CAVV-CSV di Venezia:

- Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice Civile, che ne facciano richiesta, ed il cui statuto ed attività esprimano condivisione e comunanza di principi con quelli previsti dal presente statuto. In ogni caso, il numero degli Enti del Terzo Settore diversi dalle organizzazioni di volontariato non può essere superiore alla metà del numero di quest'ultime. Il Regolamento stabilirà le procedure e le condizioni di ammissione, al fine di consentire il rispetto di tale rapporto numerico.

Il CAVV-CSV di Venezia della Città Metropolitana di Venezia si compone di un numero illimitato di associate, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del Codice del Terzo settore

L'ammissione al CAVV-CSV di Venezia è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L' ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota associativa è annuale, intrasmissibile, non rivalutabile, non frazionabile, e non dà alcun diritto sul patrimonio del CAVV-CSV di Venezia.

### **Art. 6 Diritti e Doveri degli associati**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e tutte le delibere assunte dagli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente

#### **Art. 7 Qualifica di volontario e personale retribuito**

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Sono considerati volontari dell'associazione i volontari degli enti associati alla associazione medesima.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dal CAVV-CSV di Venezia soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con CAVV-CSV di Venezia.

4. Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità

civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17.

5. Il CAVV-CSV di Venezia può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del CTS e i rapporti con lo stesso personale sono disciplinati nel rispetto della legge.

#### **Art. 8 Esclusione dei soci**

1. Lo *status* di associato si perde per esclusione dovuta a gravi motivi qualora lo stesso:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale Regolamento, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- b) non provveda al pagamento della eventuale quota associativa per due anni consecutivi.
- c) adotti comportamenti contrastanti con gli scopi della CAVV-CSV di Venezia o, in ogni caso, lesivi degli interessi dell'Organizzazione.

2. Il provvedimento di esclusione è adottato dal Consiglio Direttivo e va motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa deliberazione. Contro tale provvedimento l'interessato può, nei termini stabiliti dal Regolamento attuativo, presentare ricorso all'Assemblea.

3. Lo *status* di associato si perde anche per:

- a) recesso volontario;
- b) scioglimento dell'ente associato;
- c) perdita dei requisiti necessari per l'ammissione.

4. L'associato può esercitare in qualunque momento il diritto di recesso comunicando tale volontà per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, al Consiglio Direttivo con effetto allo scadere dell'esercizio sociale in corso purché la relativa dichiarazione sia stata presentata almeno 3 (tre) mesi prima.

5. L'associato comunica altresì al CAVV-CSV di Venezia l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione.

6. L'associato receduto o escluso non può ripetere le quote e i contributi eventualmente versati che non sono trasferibili né rivalutabili, e non ha alcun diritto sul patrimonio di CAVV-CSV Venezia

#### **Art. 9 Organi sociali**

Sono organi sociali del CAVV-CSV di Venezia:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;

2. Tutti gli amministratori, ai quali si applica l'art. 2382 del codice civile e, e l'art. 2475 – ter del codice civile nel caso di conflitto d'interessi, sono scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

3. Ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co 2, codice civile, ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4. I componenti degli organi sociali devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui all'art.61, c.1, lett. i), del Codice del Terzo settore, così come specificati dal Regolamento attuativo.

5. La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all'articolo 61 c. 1, lett. i), n. 1), 2), 3) e 4), CTS.

6. Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppo minoritario di associati, è previsto che nessuna organizzazione singola (né rete o federazione, né organizzazioni appartenenti alla stessa filiera) possa esprimere più di un rappresentante tra i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.

### **Art. 10 Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è composta dai soci del CAVV-CSV di Venezia iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, ecc. spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione, o tramite qualsiasi altro

strumento di comunicazione mediatica (sito, social network...).

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione o lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Ciascun associato ha un voto, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e sono in regola con il versamento della quota sociale.

L'attribuzione della maggioranza dei voti, in ciascuna Assemblea, spetta alle Organizzazioni di Volontariato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 61, c. 1, lett. F D.lgs.117/17 e secondo quanto previsto nel Regolamento attuativo.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il numero di associati è inferiore a cinquecento e di cinque associati se superiore a cinquecento. In particolari circostanze può essere previsto il voto in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega, fissata in un giorno almeno successivo a quello della prima. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno due quinti degli associati; in entrambi i predetti casi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega; per le delibere di trasformazione, fusione o scissione in conformità agli artt. 9 e 63, c. 4 e c.5, del D.lgs. 117/17 occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno i tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in entrambi i casi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

## **Art. 11 Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari e altri regolamenti per il funzionamento dell'organizzazione;
- deliberare sull'esclusione di un socio;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **Art 12 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio Direttivo vengano a mancare, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti nelle ultime elezioni che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo .

In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione, che deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile, la quale potrà anche nominare diverso componente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. La convocazione del Consiglio può essere richiesta anche dalla maggioranza dei Consiglieri.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri in carica si riduca a meno della metà l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato; i componenti del Consiglio rimangono comunque in carica sino a che non siano stati nominati i loro successori.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) Nominare, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
  - b) Nominare tra i suoi componenti su proposta del Presidente, il Segretario ed il Tesoriere i quali possono essere rappresentati dalla stessa persona;
  - c) Pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
  - d) Approvare le Convenzioni tra l'Associazione ed altri enti, associazioni, istituzioni e privati.
- amministrare l'organizzazione,
  - attuare le deliberazioni dell'assemblea,
  - predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottoporli all'approvazione dell'assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
  - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  - curare adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
  - disciplinare l'ammissione degli associati),
  - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario, nominato all'inizio della seduta.

- a) Vengono attuate misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di

tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CAVV-CSV di Venezia. A tale scopo uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati secondo quanto previsto dal Regolamento.

### **Art. 13 Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, nonché Presidente del Consiglio Direttivo.

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente dura in carica quanto Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea Ordinaria

E' previsto il divieto per la stessa persona, di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Direttivo per più di tre mandati anche non consecutivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'organizzazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente deve:

- curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'organizzazione;
- curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 14 Organo di Controllo**

1. L'Assemblea nomina un Organo di controllo, composto di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
2. L'Organo di controllo inoltre, ai sensi dell'art. 30, c.7, CTS, svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; l'Organo di controllo presenta all'Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al Bilancio consuntivo.
3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e ai suoi componenti, che sono rieleggibili, si applica l'art. 2399 codice civile; almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c.2, codice civile.
5. Qualora l'Associazione sia accreditata quale CSV, la nomina del componente dell'Organo di Controllo interno del CAVV-CSV con funzioni di Presidente spetta all'organismo territoriale di controllo (OTC).
6. Ai componenti del Collegio può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo. Il compenso per il Presidente del Collegio è a carico dell'ONC ai sensi dell'art. 64 comma 5 lettera h) del D.lgs. 117/2017.
7. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del CSV.
8. Qualora il CAVV-CSV dovesse superare i limiti di cui all'art. 31, c.1., CTS, l'Organo di controllo avrà il compito di effettuare anche la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo sarà interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 15 Patrimonio dell'Associazione**

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal fondo di dotazione che ammonta ad €. 20.000,00, dei quali €. 10.000,00 destinati a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a favore di terzi che instaurino rapporti con il CAVV-CSV di Venezia;
- 2) da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno proprietà dell'Associazione o che

potranno essere acquistati con risorse diverse dal FUN e/o acquisiti da lasciti o donazioni;

3) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

4) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, fermo restando quanto previsto in tema di attribuzione del FUN.

#### **Art. 16 Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento da:

1) Quote associative;

2) Contributi pubblici e privati;

3) Donazioni e lasciti testamentari;

4) Rendite patrimoniali;

5) Attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 D.lgs.117/17;

6) Rimborsi da convenzioni e attività d'interesse generale;

7) Proventi da attività diverse ex art. 6 D.lgs.117/17;

8) Finanziamenti provenienti dal FUN ai sensi dell'art. 62 D.lgs. 117/17

9) Ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente.

#### **Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

1. Il patrimonio di CAVV-CSV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi dell'art.8 CTS, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 18 Bilancio d'esercizio e bilancio sociale**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi dell'art. 13 e 87 D.lgs. 117/17 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 o 180 giorni, se particolari esigenze lo richiedono, dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso

il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'organizzazione ha l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa del FUN.

L'organizzazione ha l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale redatto nei casi e modi previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, qualora accreditata come CSV, l'associazione adotta sempre il bilancio sociale.

#### **Art. 19 Libri sociali obbligatori e misure di trasparenza**

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri organi sociali.
- e) Libro dei Volontari

L'associazione inoltre, adotta misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, secondo quanto previsto nel proprio Regolamento.

#### **Art. 20 Convenzioni**

Le convenzioni tra il CAVV-CSV di Venezia ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede del CAVV-CSV di Venezia.

#### **Art. 21 Liquidazione e devoluzione del Patrimonio**

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto ad altri Enti aventi finalità uguali o analoghe operanti nel territorio secondo le disposizioni di legge in materia.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e decide in merito alla devoluzione del patrimonio residuo in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e art. 63 comma 4, CTS.

In caso di scioglimento o di revoca dell'accreditamento quale CSV, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della

medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.

In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

#### **Art. 22 Norme transitorie e finali**

1 Per quanto non è previsto dal presente statuto e nell'eventuale Regolamento attuativo, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in via residuale, quanto previsto dal codice civile.

2. Fino all'istituzione ed effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, si applica l'art. 101, c.2 e c.3, CTS ai fini dell'individuazione degli enti del Terzo settore.

3. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è previsto il rinnovo di tutte le cariche sociali, se non già rinnovate nell'arco dell'anno precedente alla suddetta entrata in vigore.